



# CITTA' DI VITTORIA

ORDINANZA COMMISSARIALE N. ..... 60 DEL ..... - 4 LUG. 2019 .....

**Oggetto: MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO ABUSIVISMO COMMERCIALE E CONTRAFFAZIONE ANCHE AI FINI DEL DASPO URBANO - STAGIONE ESTIVA 2019.**

## La Commissione Straordinaria

**Preso atto** di quanto concordato nella seduta del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica del 14 giugno 2019, presieduto dal Sig. Prefetto, con la presenza dei sindaci e/o loro delegati facenti parte del Libero Consorzio di Ragusa, avente ad oggetto – tra l'altro – la necessità di adottare in prossimità della stagione estiva 2019 ordinanze uniformi avente ad oggetto misure di prevenzione e di contrasto all'abusivismo commerciale specie nelle località balneari;

**Richiamata** la circolare n. 13301/110 del 6 luglio 2018 del Ministero dell'interno avente ad oggetto prevenzione e contrasto all'abusivismo commerciale nell'ambito dell'operazione spiagge sicure 2018;

**Tenuto conto** che, durante la stagione estiva, il fenomeno dell'abusivismo commerciale, perpetrato anche sull'arenile del litorale, viene affrontato con azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale, in concorso con le forze dell'ordine, sotto l'egida ed il coordinamento della locale Prefettura, attraverso la diversificazione delle strategie d'intervento, tenendo presente che, in particolari siti, l'esercizio dell'abusivismo commerciale determina anche problematiche di accesso e di fruibilità dei luoghi da parte della collettività;

**Rilevato** che la vendita di merce in forma itinerante è consentita nelle aree individuate dall'Amministrazione Comunale o dall'Autorità competente per territorio, a seguito dell'emanazione degli atti amministrativi a ciò finalizzati: di converso l'attività commerciale attuata in luoghi diversi da quelli autorizzati deve ritenersi vietata, ed in tale evenienza, il trasgressore/venditore incorre nelle sanzioni previste dalla L.R. 28/99;

**Atteso** che questa Amministrazione Comunale non autorizza la vendita su area demaniale marittima e che tale forma di commercio, se perpetrata in luogo vietato, realizza diverse fattispecie di illeciti amministrativi e/o penali, quest'ultimi realizzati con il commercio di merce con marchi contraffatti, l'immissione in commercio di merce pregiudizievole la salute pubblica. Inoltre, dà luogo alla concorrenza sleale per le attività commerciali regolarmente autorizzate, nonché l'occupazione indebita di parte della battigia destinata al transito dei bagnanti e delle strutture destinate alla salvaguardia dei villeggianti in mare, elementi tutti concorrenti a creare il disordine sociale ed il pregiudizio della pubblica incolumità;

**Tenuto conto** che le normative sopra richiamate prevedono il divieto di vendita nelle aree non autorizzate dall'organo competente, ma nulla dicono circa il divieto di acquisto, fermo restando che l'art. 1, comma 7, del Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, in

Legge 14 maggio 2005, n. 80, stabilisce che l'acquirente è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 ad euro 7.000,00, qualora proceda all'acquisto o all'accettazione di merci con marchi contraffatti, senza averne prima accertata la legittima provenienza, a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà intellettuale;

**Considerato** che la Polizia Locale ha rappresentato, per le vie brevi, allo scrivente, nella qualità, le sottoindicate criticità in materia di abusivismo commerciale:

- le persone dedite al predetto commercio trasportano e consegnano la merce nei luoghi di vendita non autorizzata e/o stazionano per prolungati periodi sulla pubblica via o sull'arenile esponendola sulla persona o conservandola in grandi sacchi di plastica, in borsoni o altri contenitori, e facendola intravedere o comunque proponendola a voce ai possibili acquirenti, così da venderla non appena gli operatori di polizia locale o statale si allontanano anche di pochi metri o accordandosi con gli acquirenti per la consegna della merce in luoghi limitrofi non in vista agli operatori di polizia;
- è evidente che il trasporto e la detenzione sulla pubblica via o sull'arenile, con furgoni e veicoli, velocipedi, motoveicoli, su mezzi pubblici, a piedi, in sacchi, borsoni od altri contenitori di grandi dimensioni della merce o indosso, sono esclusivamente finalizzati alla sola azione di vendita della mercanzia colà trasportata e conservata;
- le predette modalità di trasporto e detenzione devono essere considerate come atti direttamente ed immediatamente rivolti alla vendita su area pubblica e in forma itinerante e in quanto tali rientranti nella parte sostanziale dell'atto di vendita sanzionato dalla normativa nazionale, regionale e comunale;
- i venditori abusivi, per coprirsi la fuga in occasione delle operazioni di contrasto all'abusivismo commerciale poste in essere dalla Polizia Locale e dalle altre Forze dell'Ordine possono utilizzare i sacchi, borsoni od altri contenitori come arieti con cui travolgere ignari passanti, cagionando loro lesioni con evidente pericolo per la sicurezza urbana e per l'incolumità pubblica;
- i prodotti venduti dai soggetti abusivi non sono dotati delle necessarie certificazioni di sicurezza per la salute degli stessi consumatori e che, visto l'alto numero di prodotti scambiati, ciò può creare problematiche alla tutela della salute pubblica;
- le modalità con cui viene svolto l'abusivismo commerciale determinano spesso un impedimento al libero accesso e fruizione da parte della collettività di alcuni luoghi;

**Considerato** che, per le motivazioni sopra addotte, le attività complessive dell'abusivismo commerciale, potrebbero portare a problemi di ordine pubblico e necessitano di provvedimenti a tutela della salute pubblica, prevenzione, legalità e sicurezza urbana;

**Vista** l'impossibilità di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale con gli ordinari strumenti giuridici in considerazione della repentinità dei cambiamenti e dei modi di esercizio di tale attività abusiva;

**Ritenuto**, quindi, necessario adottare provvedimenti temporanei finalizzati a contrastare il commercio abusivo perpetrato, durante la stagione balneare, non solo sull'arenile del litorale, con il fine di limitare le conseguenze sopra ricordate, con lo scopo di disincentivare gli acquirenti che alimentano tale commercio illegale, ma anche a tutela della sicurezza urbana individuando i siti ove applicare la misura dell'ordine di allontanamento, nelle more dell'approvazione dell'emanando regolamento di sicurezza urbana da parte della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale;

**Letto** il decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, nonché la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento Della Pubblica Sicurezza – prot. n. 4228 del 23.05.2017 avente ad oggetto “**Legge 18 aprile 2017, n. 48. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**”;

**Richiamate:**

- le Linee generali delle politiche pubbliche per la sicurezza integrata, approvate il 24 gennaio 2018;
- le linee guida della Conferenza Stato – città ed autonomie locali in data 26.07.2018 aventi ad oggetto le “*linee guida per attuazione della sicurezza urbana, ai sensi dell’art. 5, co. 1, D.L. 20.02.2017 n. 14 conv. , con modificazioni, dalla L. 18.04.2017 n. 48*” ;
- la nota ANCI prot. n. 225 del 27 luglio 2018;
- la L. 1.12.2018 n. 132 di conv. D.L. 4.10.2018 n. 13 avente ad oggetto “*disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*”;
- la direttiva del Ministro dell’Interno del 15.08.2017. Accordo quadro ANCI in materia di servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana del 11.12.2018 prot. n. 558/A/422.2/55/347677;
- la direttiva del Ministero dell’Interno del 17.04.2019 avente ad oggetto “*Ordinanze e provvedimenti antidegrado e contro le illegalità. Indirizzi operativi*”.

**Richiamato**, in particolare, l’art. 50, comma 5, Dlgs n. 267/2000, così come modificato dall’art. 8, comma 1 lett. a) D.L.14/2017 decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 recante: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città a tenore del quale “*le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*;

**Visto** l’art. 54, comma 4, Dlgs n. 267/2000, e l’art. 54, comma 4 bis, così come modificato dall’art. 8, comma 1 lett. a) decreto-legge 20 febbraio 2017 n. 14, coordinato con la Legge di conversione 18 aprile 2017, n. 48 che testualmente cita “*i provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, (...) ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti*”;

**Richiamato** il Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con RD 18.06.1931, n.773 con particolare riferimento all’art.9 e all’art. 100 così come modificati dal D.L. n. 14/2017 conv. L. n. 48/2017 secondo cui nei casi di reiterata inosservanza del contenuto della presente ordinanza, emanata, ai sensi dell’art. 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, può essere disposta dal Questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni;